

(N. 1991)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BARTOLOMEI, BELLISARIO e PENNACCHIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 1966

#### Assistenza sanitaria ai ciechi civili

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 10 febbraio 1962, n. 66, è stato affidato all'Opera nazionale per i ciechi civili anche il compito di curare, su basi mutualistiche mediante convenzione con un ente assistenziale e con il concorso finanziario dello Stato pari a lire 200 milioni annue, l'assistenza sanitaria dei ciechi non aventi titolo a prestazioni sanitarie da parte di altri enti.

Al fine di dare concreta attuazione al disposto della legge, l'Opera ha effettuato un rilevamento statistico nei confronti di tutti i ciechi civili beneficiari dell'assegno o pensione: dalle indagini espletate si può presumere che il numero dei ciechi che attualmente non godono di alcuna assistenza sanitaria dovrebbe aggirarsi sugli 11.000 o 12 mila circa.

Dati sicuri potranno essere forniti allorché saranno pervenute le domande che i possibili interessati sono stati invitati a presentare, a sensi del primo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.

Intanto è in corso la stipula dell'apposita convenzione con l'Istituto nazionale assicurazioni malattie: detto Istituto si è dichiarato disposto ad effettuare le prestazioni sanitarie ai ciechi civili, con esclusione della

assistenza farmaceutica, in quanto esso ha la facoltà di stipulare convenzioni per l'assistenza contro le malattie purchè non incidano economicamente sulle spese di gestione dell'Istituto stesso.

L'onere capitaro richiesto dall'INAM per ogni assistibile è di oltre lire 22.000 annue, al quale corrisponderebbe un onere complessivo di lire 242 milioni o di lire 264 milioni rispettivamente per 11.000 o 12.000 assistiti.

Stabilendo a carico degli assistiti una ritenuta mensile di lire 300, quale quota individuale di compartecipazione per la detta assistenza, che comporterebbe una entrata complessiva di lire 39.600.000 o di lire 43 milioni 200.000, sarebbe necessario, per l'assistenza sanitaria nella forma sopraindicata, che il contributo di cui all'articolo 16 della legge citata fosse aumentato per il 1967 almeno a lire 250 milioni.

Il Ministero della sanità, nell'esprimere parere favorevole alla stipulanda convenzione tra l'Opera e l'INAM, ha peraltro rilevato che, per maggiore rispondenza alle finalità assistenziali a favore della categoria, sarebbe auspicabile che venisse concessa anche l'assistenza farmaceutica. A ciò si potrebbe provvedere a decorrere dal 1968.

Poichè l'onere *pro capite* proposto dall'INAM per l'assistenza farmaceutica è di circa 11.000 lire annue, ne deriva che l'onere complessivo ammonterebbe o a 121 milioni o a 131 milioni.

È da presumere peraltro, che tale onere possa essere contenuto in 75 milioni, in quanto il piano quinquennale di sviluppo di cui al capitolo 7, n. 20, lettera c), considera la possibilità della concessione della pensione cosiddetta non professionale a circa 750 mila persone che non godono di pensione ad altro titolo; è presumibile che anche qualche migliaio di ciechi potrà beneficiarne e quindi non gravare sull'assistenza sanitaria dell'Opera.

Tale maggior onere però dovrebbe essere fronteggiato mediante ulteriore aumento del contributo dello Stato, non potendosi far gravare sui non vedenti una maggiore trattamento, poichè essi, nella quasi totalità, versano in stato di assoluto bisogno; tale condizione è dimostrata dal fatto che, non beneficiando di assistenza sanitaria da parte di altri enti, presumibilmente essi non godono di altre pensioni o non sono a carico di familiari che esplicano attività lavorative per cui potrebbero avere titolo alla assistenza stessa.

Per ottenere, pertanto, una graduale ma completa attuazione dell'assistenza sanita-

ria in favore dei ciechi civili, si prospetta l'opportunità dell'emanazione di un provvedimento legislativo con cui venga disposto l'aumento del contributo per l'anno 1967 da lire 200 milioni a lire 250 milioni e per gli anni 1968 e 1969 a lire 275 milioni.

All'aumento del contributo come sopra previsto potrà farsi fronte con la somma di lire 200 milioni stanziata per lo stesso scopo per il corrente anno 1966 e non utilizzata dall'Opera.

È da notare che la suddetta somma di lire 200 milioni annualmente stabilita con la legge 10 febbraio 1962, n. 66, dal 1962 è stata riportata sempre nelle economie del bilancio dello Stato poichè mai utilizzata dall'Ente.

Il provvedimento legislativo che si propone comprende due articoli:

L'articolo 1 prevede l'aumento del contributo dello Stato per l'assistenza sanitaria da lire 200 milioni a lire 250 milioni per il 1967 e a lire 275 milioni per gli anni 1968 e 1969;

L'articolo 2 prevede la copertura della spesa mediante l'utilizzazione della somma di lire 200 milioni destinata allo stesso scopo per l'anno 1966 che risulta interamente disponibile.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il contributo per l'assistenza sanitaria di cui all'articolo 16 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è elevato a lire 250 milioni, per l'anno 1967 e a lire 275 milioni per gli anni 1968 e 1969.

### Art. 2.

La copertura della spesa è assicurata con la somma di lire 200 milioni del contributo destinato allo stesso scopo per l'anno 1966 stanziata sul capitolo 2514 del bilancio del Ministero dell'interno, interamente disponibile.